

Evento formativo  
**WEBINAR**  
19 novembre 2025



**Riforma del lavoro sportivo:  
trattamento previdenziale e pensionistico a carico  
del FPSP**  
*CdL Anna Pane*

# Riforma del lavoro sportivo

---

Legge 23 marzo 1981 n. 91



**Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36**

Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

**In vigore dal 1° luglio 2023**

# Riforma del lavoro sportivo

---

## ...Alcuni degli effetti della riforma

- Definizione di lavoratore sportivo
- Superamento della distinzione tra settore professionistico e dilettantistico ai fini della sua individuazione
- Estensione dell'istituto contrattuale dell'apprendistato ai fini della formazione dei giovani atleti
- Tutela della salute e della sicurezza dei minori

# Lavoratore sportivo

---

## Art. 25, co. 1, D.Lgs 36/2021

*«È lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, **senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico**, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato.»*

# Lavoratore sportivo

---

**Art. 25, co. 1, D.Lgs 36/2021**

- Doppio passaggio riformistico:
  - Indipendentemente dal genere
  - Indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico

# Lavoratore sportivo

---

**Art. 25, co. 1, D.Lgs 36/2021**

➤ Sinallagma del rapporto

- Attività sportiva
- Corrispettivo

# Lavoratore sportivo

---

## Art. 25, co. 1, D.Lgs 36/2021

### ➤ Tipizzazione di **sette figure di lavoratori sportivi**

- l'atleta
- l'allenatore (art. 2 c. 1, lett. q)
- l'istruttore
- il direttore tecnico (art. 2 c. 1, lett. q)
- il direttore sportivo (art. 2 c. 1, lett. p)
- il preparatore atletico
- il direttore di gara (art. 2 c. 1, lett. o; art. 25 c, 6-*bis*)

# Lavoratore sportivo

---

## Art. 25, co. 1-ter, D.Lgs 36/2021

*«[...]È lavoratore sportivo **ogni altro tesserato**, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le **mansioni** rientranti, sulla base dei **regolamenti tecnici della singola disciplina** sportiva, tra quelle **necessarie per lo svolgimento di attività sportiva**, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.»*

# Lavoratore sportivo

---

Art. 25, co. 1-ter, D.Lgs 36/2021

«[...] con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. **Non sono lavoratori sportivi** coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.»

Sono, pertanto, **esclusi dalla categoria dei lavoratori sportivi**:

- coloro che forniscono prestazioni **nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale** è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali;
- i collaboratori amministrativo-gestionali;
- soggetti che **non partecipano direttamente alla competizione sportiva** (custodi, receptionist, addetti alle pulizie, manutentori impianti, ecc) per i quali, salva diversa previsione dei regolamenti tecnici, trovano applicazione le norme ordinarie sui rapporti di lavoro subordinato.

# Tipologie contrattuali

---

**Art. 25, co. 2 e co. 3-bis, D.Lgs 36/2021**

- Lavoro subordinato
- Lavoro autonomo
- Lavoro autonomo nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 c.p.c.
- Lavoro occasionale (ricorrendone i presupposti) secondo la normativa **vigente** (possono ricorrervi le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a)

# Lavoro autonomo

Art. 27 c. 3 D.Lgs 36/2021

---

Il lavoro sportivo costituisce oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra **almeno uno dei seguenti requisiti**:

- a) l'attività sia svolta nell'ambito di una **singola manifestazione** sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un **breve periodo di tempo**;
- b) lo sportivo **non sia contrattualmente vincolato** per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
- c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, **non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno**.

# Collaborazioni Coordinate e Continuative

Art. 28 c. 2 D.Lgs 36/2021

---

Il lavoro sportivo costituisce oggetto di collaborazione coordinata e continuativa quando ricorrano i **seguenti requisiti** nei confronti del medesimo committente:

- a) **la durata** delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, **non supera le ventiquattro ore settimanali**, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- b) **le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo**, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.

## CO.CO.CO. a carattere amministrativo - gestionale

### Art. 37 c. 1 D.Lgs 36/2021

---

*«**Ricorrendone i presupposti**, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di **collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile**, e successive modifiche. **Non rientrano** tra i soggetti di cui al presente articolo coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale **nell'ambito di una professione** per il cui esercizio devono essere iscritti **in appositi albi o elenchi** tenuti dai rispettivi ordini professionali.»*

# Apprendistato

Art. 30 D.Lgs 36/2021

---

Nell'ambito del settore sportivo dilettantistico e professionistico, possono essere stipulati contratti di apprendistato:

- per il conseguimento della qualifica professionale e il diploma professionale (art. 43 D.Lgs 81/2015);
- di alta formazione e ricerca (art. 43 D.Lgs 81/2015);

Solo nell'ambito del settore professionistico, possono essere stipulati contratti di apprendistato professionalizzante (art. 30 c. 7 bis. D.Lgs 36/2021).

# Regime contributivo

---

- Art. 35 D.Lgs 36/2021
- Circolare INPS n. 88 del 31 ottobre 2023
- Decorrenza: 1° luglio 2023

# Le gestioni previdenziali

---

| Lavoro sportivo                          | Settore professionistico           | Settore dilettantistico                 |
|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Lavoro subordinato                       | Fondo Pensione Lavoratori Sportivi | Fondo Pensione Lavoratori Sportivo      |
| Lavoro autonomo                          | Fondo Pensione Lavoratori Sportivi | Gestione separata liberi Professionisti |
| Collaborazioni coordinate e continuative | Fondo Pensione Lavoratori Sportivi | Gestione Separata Committenti           |

# Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP)

---

## Categorie di lavoratori assicurati

- **Lavori sportivi subordinati** che prestano attività nel settore professionistico o dilettantistico (art. 35 c. 1 D.lgs. 36/2021)
- **Lavoratori sportivi autonomi**, anche nella forma di co.co.co ex art. 409, c. 1, n.3 c.p.c., operanti nel settore professionistico (art. 35 c. 1 D.lgs n. 36/2021),
- **Istruttori** presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere; **direttori tecnici** e **istruttori** presso società sportive di cui ai punti n. 20 e n. 22 del DM 15 marzo 2005 impegnati con lavoro subordinato, autonomo, parasubordinato, nel settore professionistico (art. 35 c. 3 D.lgs n. 36/2021)



- Precedente iscrizione Fondo Lavoratori dello Spettacolo (FPLS)
- Esercizio diritto opzione per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento entro il 30 giugno 2024 (messaggio Inps n. 1190 del 20 marzo 2024).

# Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP)

---

## **Imponibile contributivo**

Retribuzione/compenso giornaliero nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera ed entro determinati massimali, variabili a seconda dell'anzianità assicurativa del lavoratore.

# Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP)

---

## Imponibile contributivo

- per gli **sportivi “nuovi iscritti” privi di anzianità contributiva** a gestioni pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995, è calcolata sulla retribuzione giornaliera entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall’articolo 2, c. 18 (secondo periodo), della Legge n. 335/1995 (pari per il 2025 ad euro 120,607,00);
- per gli **sportivi “vecchi iscritti” aventi anzianità contributiva** a gestioni pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995, è calcolata sulla retribuzione giornaliera entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, diviso per 383.

# Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP)

## Contribuzione

| CONTRIBUZIONE IVS                                                                                                                                                                                                                                             | CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>❑ <b>33 %</b> dell'imponibile, di cui:<ul style="list-style-type: none"><li>- 23,81% a carico del datore di lavoro o committente;</li><li>- 9,19% a carico del lavoratore (subordinato o autonomo).</li></ul></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>❑ <b>3,1 %</b> a titolo di contributo di solidarietà, sulla retribuzione eccedente il massimale retributivo e pensionabile, di cui:<ul style="list-style-type: none"><li>- 2,1% a carico del lavoratore</li><li>- 1,00% a carico del datore di lavoro</li></ul></li><li>❑ <b>1 %</b> a titolo di aliquota aggiuntiva IVS a carico del lavoratore, sulla quota eccedente il minimale e fino al massimale.</li></ul> |

# Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP)

Contribuzioni «minori» (Art. 33 commi da 2 a 5 D.Lgs 36/2021)

| ASSICURAZIONE                                                     | ALiquOTA |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| NASPI (contribuzione ordinaria)                                   | 1,31 %   |
| NASPI (contribuzione art. 25 L. n. 845/1978)                      | 0,30 %   |
| Fondo di Garanzia TFR                                             | 0,20 %   |
| Maternità                                                         | 0,46 %   |
| Malattia                                                          | 2,22 %   |
| CUAF                                                              | 0,68 %   |
| FIS – fino a 5 dipendenti (di cui 0,17 % a carico del dipendente) | 0,50 %   |
| FIS – oltre 5 dipendenti (di cui 0,27 % a carico del dipendente)  | 0,80 %   |

# Gestione Separata INPS

Art. 2, D.Lgs 36/2021; art. 2 c. 26 e ss. L. 335/1995

## Categorie di lavoratori

| GESTIONE SEPARATA COMMITTENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GESTIONE SEPARATA LIBERI PROFESSIONISTI                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>■ Co.co.co, attività sportiva dilettantistica (art. 409, c. 1, n.3 c.p.c., art. 35 c. 2 D.Lgs 36/2021)</li><li>■ Co.co.co, attività di carattere amministrativo-gestionale rese in favore di determinati committenti (art. 409, c. 1, n.3 c.p.c, art. 37 D.Lgs n. 36/2021)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Lavoratori autonomi titolari di P.IVA che svolgono attività sportiva (art. 35 c. 2 D.Lgs 36/2021)<br/>che<br/>dichiarano il reddito ai sensi dell'art. 53 del TUIR<br/>e determinano lo stesso ai sensi dell'art. 54 TUIR.</li></ul> |

# Gestione Separata INPS

Art. 2, D.Lgs 36/2021; art. 2 c. 26 e ss. L. 335/1995

## Categorie di lavoratori

| GESTIONE SEPARATA COMMITTENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GESTIONE SEPARATA LIBERI PROFESSIONISTI                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>■ Co.co.co, attività sportiva dilettantistica (art. 409, c. 1, n.3 c.p.c., art. 35 c. 2 D.Lgs 36/2021)</li><li>■ Co.co.co, attività di carattere amministrativo-gestionale rese in favore di determinati committenti (art. 409, c. 1, n.3 c.p.c, art. 37 D.Lgs n. 36/2021)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Lavoratori autonomi titolari di P.IVA che svolgono attività sportiva (art. 35 c. 2 D.Lgs 36/2021)<br/>e che<br/>dichiarano il reddito ai sensi dell'art. 53 del TUIR e determinano lo stesso ai sensi dell'art. 54 TUIR.</li></ul> |

# Gestione Separata INPS

Art. 35 c. 2 D.Lgs 36/2021; art. 2 c. 26 e ss. L. 335/1995

---

## Obbligo contributivo

### ► Gestione Separata Committenti e Gestione Separata Liberi Professionisti

- Sorge al superamento di compensi annui pari ad euro 5.000,00 percepiti secondo il principio di cassa e la contribuzione è calcolata sulla parte che eccede tale franchigia al cui superamento concorrono solo i compensi erogati dal 1° luglio 2023 (art. 35 c. 8-bis D.Lgs 36/2021).
- Nel caso di pluralità di rapporti, il limite della franchigia opera nel momento in cui l'importo di euro 5.000,00 viene raggiunto quale somma dei compensi erogati a ciascun prestatore dalla totalità dei committenti.

# Gestione Separata INPS

Art. 35 c. 2 D.Lgs 36/2021; art. 2 c. 26 e ss. L. 335/1995

|                    | GESTIONE SEPARATA COMMITTENTI                                                                                        | GESTIONE SEPARATA LIBERI PROFESSIONISTI                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| BASE IMPONIBILE    | Compensi erogati dal singolo committente                                                                             | Reddito dichiarato nel Mod. Unico, ai fini del pagamento delle imposte dirette |
| ONERE CONTRIBUTIVO | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 2/3 a carico del committente</li><li>▪ 1/3 a carico del prestatore</li></ul> | Totalmente a carico del lavoratore autonomo.                                   |

# Gestione Separata INPS

Art. 35 c. 2 D.Lgs 36/2021; art. 2 c. 26 e ss. L. 335/1995

| Contribuzione variabile a seconda di:                         | GESTIONE SEPARATA COMMITTENTI                                                                                       | GESTIONE SEPARATA LIBERI PROFESSIONISTI                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Iscrizione ad altre forme pensionistiche obbligatorie         | <ul style="list-style-type: none"><li>24% ai fini IVS</li></ul>                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>24% ai fini IVS</li></ul>                                               |
| Mancata iscrizione ad altre forme pensionistiche obbligatorie | <ul style="list-style-type: none"><li>25% ai fini IVS</li><li>2,03 % per malattia, maternità e DIS – COLL</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>25% ai fini IVS</li><li>1,07 % per malattia, maternità, ISCRO</li></ul> |

# Gestione Separata INPS

Art. 35 c. 2 D.Lgs 36/2021; art. 2 c. 26 e ss. L. 335/1995

---

## Riduzione contributiva

Fino al 31 dicembre 2027 la sola contribuzione IVS (24 % o 25 %) è **dovuta nei limiti del 50 % dell'imponibile contributivo** (al netto della franchigia di euro 5.000,00) con conseguente riduzione in misura equivalente dell'imponibile pensionistico.

La contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche (maternità, malattia, DIS-COLL) del 2,03 % in caso di GS Committenti e dell'1,07 % (maternità, malattia, ISCRO) in caso di GS Liberi professionisti, è calcolata sulla intera base imponibile, al netto della franchigia.

Le aliquote si applicano fino al raggiungimento del massimale di reddito (art. 2 c. 18 L. 335/1995), pari ad euro 120.607 per l'anno 2025.

# Circolare n. 127 del 22 settembre 2025

---



**Misure previdenziali di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come integrate e modificate dal decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, in merito al riordino e alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, ai fini della tutela previdenziale.**



**Trattamento pensionistico  
a carico del Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi**

# Le prestazioni pensionistiche erogate dal FPSP

---

**Al raggiungimento di determinati requisiti, sono previsti i seguenti trattamenti pensionistici:**

- pensione di vecchiaia anticipata (lavoratori già iscritti al FPSP al 31 dicembre 1995);
- pensione di vecchiaia contributiva (cfr. l'art. 24, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 201/2011);
- pensione anticipata contributiva (cfr. l'art. 24, commi 10 e 11, del decreto-legge n. 201/2011);
- assegno ordinario di invalidità;
- pensione di inabilità;
- pensione ai superstiti;
- pensione supplementare;
- supplemento di pensione.

# Requisiti utili per il riconoscimento dei trattamenti pensionistici

---

## Annualità contributiva utile ai fini delle prestazioni

A decorrere dal 1° luglio 2023, per le figure dei lavoratori sportivi titolari di contratto di lavoro subordinato, a prescindere dall'appartenenza o meno al settore dilettantistico o al settore professionistico, l'annualità minima di contribuzione richiesta ai fini della copertura assicurativa per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) utile per il diritto a pensione è fissata in **260 contributi giornalieri**.

**NB.** Nel caso di un lavoratore che maturi il requisito contributivo antecedentemente a quello assicurativo, il diritto a pensione non si perfeziona fino al raggiungimento degli anni di assicurazione richiesti dalla legge.

# Requisiti utili per il riconoscimento dei trattamenti pensionistici

---

## Contribuzione utile ai fini della pensione di vecchiaia anticipata

### ➤ **Soggetti iscritti al FPSP al 31.12.1995**

E' utile la contribuzione:

- effettiva, versata in qualità di sportivo professionista
- volontaria (versata al medesimo fondo)
- d'ufficio (esclusivamente per gli sportivi professionisti già iscritti al Fondo al 31.12.1995)
- da riscatto correlata ad attività lavorativa riconducibile al settore dello sport versata/accreditata al Fondo.

# Requisiti utili per il riconoscimento dei trattamenti pensionistici

---

## Contribuzione utile ai fini della pensione di vecchiaia anticipata

### ➤ Soggetti iscritti al FPSP al 31.12.1995

#### Precisazioni

- **Il primo contributo utile** a determinare la maturazione dei requisiti alla pensione di vecchiaia anticipata a carico del Fondo (20 anni di assicurazione) deve risultare versato o accreditato al Fondo stesso.
- Ai fini del perfezionamento del requisito dei 20 anni di assicurazione al Fondo, per l'accesso ai trattamenti pensionistici in favore dei lavoratori sportivi, concorre anche la contribuzione figurativa per servizio militare o per maternità accreditata al medesimo Fondo.
- La **contribuzione proveniente da altre gestioni previdenziali**, ricongiunta a titolo oneroso al FPSP a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e della legge 5 marzo 1990, n. 45, **concorre alla determinazione della sola misura della pensione**, in presenza di almeno 20 anni di assicurazione e di contribuzione versata/accredita al Fondo e riferita a effettive prestazioni lavorative svolte esclusivamente con la qualifica di sportivo.

# Requisiti utili per il riconoscimento dei trattamenti pensionistici

---

## **Pensione di vecchiaia contributiva (articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 201/2011)**

I lavoratori iscritti al FPSP con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 e i lavoratori sportivi iscritti dal 1° luglio 2023 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

a) **maturazione degli stessi requisiti anagrafici e contributivi previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti** iscritti al FPLD (**67 anni di età e 20 anni di anzianità contributiva**) a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge n. 335/1995, annualmente rivalutato (c.d. importo soglia), per coloro che hanno maturato i requisiti a pensione entro il 31 dicembre 2023, e non inferiore all'importo dell'assegno sociale per coloro che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2024 (cfr. l'art. 1, comma 125, lett. a) della legge di Bilancio 2024).

b) **cinque anni di contribuzione effettiva** (obbligatoria, volontaria e da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo, a prescindere dall'importo della pensione, all'età di 70 anni sia per gli uomini sia per le donne; dal 1° gennaio 2013 l'età anagrafica deve essere incrementata, tempo per tempo, dei previsti adeguamenti alla speranza di vita. Per il periodo gennaio 2023/dicembre 2026 il requisito anagrafico è di 71 anni.

**Si precisa** che i descritti trattamenti di pensione con il sistema contributivo sono subordinati alla condizione della cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi.

# Requisiti utili per il riconoscimento dei trattamenti pensionistici

---

**Pensione di vecchiaia contributiva** (articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 201/2011) → liquidazioni delle prestazioni in forma contributiva

L'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 166/1997, come modificato dall'articolo 1, comma 374, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, stabilisce che:

*“Per i lavoratori iscritti al Fondo successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data, stante la specificità dell'attività lavorativa svolta, è consentito aggiungere alla propria età anagrafica, ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico, un anno ogni quattro di lavoro effettivamente svolto nelle suddette qualifiche, fino ad un massimo di cinque anni, applicando i coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995”.*

# Requisiti utili per il riconoscimento dei trattamenti pensionistici

---

**Pensione di vecchiaia contributiva** (articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 201/2011) → liquidazioni delle prestazioni in forma contributiva

Per effetto della disposizione in argomento, **all'età anagrafica, necessaria agli sportivi professionisti per accedere alla pensione con il sistema di calcolo contributivo** secondo i requisiti di cui all'articolo 24, commi 6, 7 e 11, del decreto-legge n. 201/2011 **è possibile aggiungere un anno ogni quattro anni di effettiva attività lavorativa svolta nella specifica qualifica, fino a un massimo di cinque anni.**

→ Vista l'equiparazione delle tutele previdenziali, in favore dei lavoratori iscritti, appartenenti all'area del professionismo e all'area del dilettantismo, secondo la disciplina dettata dal decreto legislativo n. 166/1997, **la disposizione in argomento è applicabile anche ai lavoratori sportivi come individuati dal decreto legislativo n. 36/2021, iscritti al FPSP a decorrere dal 1° luglio 2023 o che siano comunque in possesso di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 1996 e privi di contribuzione al 31 dicembre 1995.**

Il beneficio non si applica nelle ipotesi di accesso ai trattamenti pensionistici con il sistema contributivo avvalendosi di uno degli istituti di cumulo dei periodi assicurativi.

# Rilevanza dei redditi da lavoro sportivo dilettantistico

---

## Presunzione di lavoro autonomo

L'articolo 28 del D.Lgs 36/2021 ha introdotto una presunzione di lavoro autonomo nel settore dilettantistico, *“nella forma della collaborazione coordinata e continuativa”*, al ricorrere di alcuni requisiti nei confronti del medesimo committente, ferma restando la possibilità di instaurare, nell'ambito dei settori dilettantistici, rapporti di lavoro subordinato o rapporti di lavoro autonomo diversi dalle collaborazioni coordinate e continuative.

**La riforma del diritto del lavoro sportivo**, nell'eliminare il divario di tutele previste tra i lavoratori sportivi del settore del professionismo e del settore del dilettantismo, **comporta riflessi nelle ipotesi in cui il reddito derivante dal lavoro sportivo, in particolare quello dilettantistico, assume rilevanza.**



Dal 1° luglio 2023 i compensi percepiti dai lavoratori sportivi nell'area del dilettantismo **non sono più fiscalmente inquadrati come redditi diversi**, ma come redditi da lavoro dipendente o assimilato o come lavoro autonomo.

# Incumulabilità delle pensioni con i redditi da lavoro

---

Lavoratore sportivo pensionato →

Ove previsto, opera il  
**divieto di cumulo** della pensione con i  
redditi da lavoro (svolto anche all'estero)

## Specifiche:

- i redditi derivanti da contratti di collaborazione coordinata e continuativa comportano l'applicazione del regime di incumulabilità della pensione (ove prevista) indipendentemente dall'importo → Ciò nella considerazione che il contratto di collaborazione coordinata e continuativa è una delle tipologie interessate da D.Lgs n. 36/2021
- i contratto di collaborazione coordinata e continuativa non è assimilabile al contratto stipulato per lavoro autonomo occasionale

# Incumulabilità delle pensioni con i redditi da lavoro

## Trattamento pensionistico

- |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a)</b> | <b>Pensioni o assegni di invalidità</b> a carico dei lavoratori dipendenti e autonomi, delle forme di previdenza esonerative, esclusive o sostitutive della medesima; <b>pensione di privilegio</b> , pensione a seguito di dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro e alle mansioni per gli iscritti alla Gestione pubblica.                                                                       |
| <b>b)</b> | <b>Pensione anticipata lavoratori precoci</b> di cui all'articolo 1, commi da 199 a 205, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cfr. il paragrafo 2 della circolare n. 99 del 16 giugno 2017);                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>c)</b> | <b>Pensione quota 100</b> di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (cfr. il paragrafo 1.4 della circolare n. 11 del 29 gennaio 2019);                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>d)</b> | <b>Pensione anticipata (cd. quota 102)</b> con 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 4/2019, come modificato dall'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (cfr. la circolare n. 38 dell'8 marzo 2022);                                                                                                                                                    |
| <b>e)</b> | <b>Pensione anticipata flessibile (cd. quota 103)</b> di cui all'articolo 14.1 del decreto-legge n. 4/2019, introdotta dall'articolo 1, commi 283 e 284, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (cfr. la circolare n. 27 del 10 marzo 2023) e dall'articolo 1, comma 139, della legge n. 213/2023 (cfr. la circolare n. 39 del 27 febbraio 2024) e dall'articolo 1, comma 174, della legge n. 207/2024 (cfr. la circolare n. 53 del 5 marzo 2025); |
| <b>f)</b> | <b>Pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201/2011</b> , conseguita avvalendosi dell'agevolazione di computare il valore di una o più prestazioni di rendita acquisite presso forme pensionistiche di previdenza complementare di cui all'articolo 1, comma 183, della legge n. 207/2024.                                                                                                                    |

# Incumulabilità delle pensioni con i redditi da lavoro

---

## Deroga alla incumulabilità

L'INPS specifica che è prevista una deroga al divieto di cumulo per le pensioni di cui alle lettere c), d), e), f), in presenza di redditi da lavoro autonomo occasionale nel limite di euro 5.000 lordi annui.



→ Considerato che per i rapporti instaurati sia con contratti di collaborazione coordinata e continuativa sia come lavoro autonomo occasionale nel settore sportivo dilettantistico è utilizzata la tipologia contrattuale B.04.00, spetterà alle strutture territoriali INPS l'analisi dei contratti di lavoro, al fine di valutare l'eventuale riconducibilità dell'attività nell'ambito del lavoro autonomo occasionale.

# Incumulabilità tra APE sociale e redditi da lavoro

---

- Soggetti il cui diritto all'APE sociale è stato certificato sulla base delle disposizioni vigenti al 31 dicembre 2023, è ammessa la compatibilità a seconda dell'inquadramento fiscale dei redditi percepiti dal titolare dell'indennità, ovvero:
  - redditi da lavoro dipendente o parasubordinato → nel limite di euro 8.000 annui
  - redditi da lavoro autonomo → nel limite di euro 4.800 annui
- Soggetti il cui diritto all'APE sociale è stato certificato sulla base delle disposizioni vigenti dal 1° gennaio 2024, la cumulabilità:
  - non è ammessa con i redditi da lavoro dipendente o autonomo
  - è possibile con i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale, nei limiti di euro 5.000 lordi annui

# Incompatibilità dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale

---

Dal 1° luglio 2023 l'attività sportiva dilettantistica assume rilevanza anche ai fini della verifica dell'incompatibilità dell'**indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale con lo svolgimento di attività di lavoro** (cfr. art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 207/1996, richiamato dal paragrafo 7 della circolare n. 77 del 24 maggio 2019).

Tale indennità è **incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.**



Pertanto, salvo per i compensi erogati nel periodo di imposta 2023, costituenti una eccezione, i redditi derivanti da lavoro sportivo dilettantistico nei periodi di imposta successivi al 2023, costituendo redditi da lavoro, comportano la decadenza dall'indennizzo.

# Regime previsto per i percettori di compensi nell'area del dilettantismo per l'anno 2023

---

- Art. 51, co. 1-*bis*, D.Lgs n. 36/2021 → dispone che per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo, che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare l'importo complessivo di 15.000 euro.
- Art. 35, co. 8-*quater*, D.Lgs n. 36/2021 → «Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all'articolo 51 e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67, primo comma, lettera m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si dà luogo a recupero contributivo».



Sulla base delle citate disposizioni, per i compensi di importo complessivo non superiore a 15.000 euro, derivanti dalle attività svolte nel settore sportivo dilettantistico dai titolari delle prestazioni previdenziali per cui è previsto il divieto di cumulo, iniziate anteriormente al 1° luglio 2023 (cfr. l'art. 51 del decreto legislativo n. 36/2021) **non si dà luogo al recupero per incumulabilità o incompatibilità delle prestazioni medesime relativamente all'anno 2023.**

# Regime previsto per i percettori di compensi nell'area del dilettantismo per l'anno 2023

Tale principio si applica anche nei casi di **attività iniziate prima del 1° luglio 2023** anche se **successivamente prorogate o rinnovate entro l'anno 2023 purché non vi sia, in ogni caso, soluzione di continuità.**



Per i lavoratori sportivi del settore dilettantistico tali compensi, opportunamente documentati, percepiti esclusivamente nel periodo d'imposta 2023 non sono rilevanti ai fini dell'incumulabilità o delle incompatibilità in quanto **sono considerati redditi diversi** (cfr. l'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR), purché:

- **siano stati erogati dal CONI**, dalla società Sport e salute S.p.A., dalle Federazioni Sportive Nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli Enti di Promozione Sportiva, dagli Enti Verband der Südtiroler Sportvereine - Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano (VSS) e dall'Unione delle società sportive altoatesine (U.S.S.A.) **e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche;**
- e che da essi il **compenso sia riconosciuto nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche** e non sia conseguito nell'esercizio di attività professionale o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoro dipendente.

# Regime previsto per i percettori di compensi nell'area del dilettantismo per l'anno 2023

---



La disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale, resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.



Per accertare la sussistenza delle finalità dilettantistiche delle Associazioni sportive dilettantistiche (ASD), le Strutture territoriali devono verificarne l'iscrizione nel Registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche presso il Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo n. 36/2021.

***Grazie per l'attenzione!***



Ordine dei Consulenti del Lavoro  
di Napoli

